CAMERA DEI DEPUTATI N. **4468-A**

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1998

(Relatore: **SCRIVANI**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

Presentato il 21 gennaio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ritengo opportuno segnalare, preliminarmente, che alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 4 del 1998 sono già contenute, talvolta in diversa formulazione, nel disegno di legge A.C. 4050 che reca « Disposizioni in materia previdenziale concernenti diversi settori di attività e norme sulla sicurezzza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ».

All'atto della presentazione di tale provvedimento, il 28 luglio 1997, il Governo segnalava l'urgenza dell'approvazione delle disposizioni in esso contenute ed ora trasfuse nel decreto-legge in esame e la Commissione Lavoro, conseguentemente, ne avviava la trattazione con immediatezza.

Tuttavia, anche a causa di talune circostanze che hanno limitato e talvolta impedito l'esame da parte della Commissione, non è stato possibile concludere l'*iter* del provvedimento in un lasso di tempo che escludesse la necessità di un intervento normativo di urgenza. Va detto, comunque, che il ricorso alla decretazione di urgenza non si è reso necessario soltanto per le disposizioni già contenute nell'A.C. n. 4050, segnalate come urgenti fin dal luglio 1997, ma anche per altre norme recate dal decreto-legge.

Infatti, se appare indifferibile, come ritengo, la necessità di un intervento normativo concernente il contenimento del costo del lavoro mediante la riduzione delle aliquote contributive, al fine di contribuire al rilancio dell'attività edilizia, altrettanto evidente appare la impossibilità di attendere i tempi della normazione ordinaria per tematiche quali l'integrazione del Fondo per l'occupazione, oppure la proroga dei trattamenti di integrazione salariale, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e della stipula dei contratti di solidarietà.

Sulla base di tali valutazioni la Commissione ha riconosciuto come necessario l'intervento legislativo d'urgenza da parte del Governo. La Commissione ha anche valutato, con la necessaria attenzione, il parere espresso dal Comitato per la legislazione.

In particolare si è provveduto alla soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto, nella considerazione che, così come segnalato dal Comitato, i medesimi sicuramente contrastavano con le regole sulla specificità e omogeneità di contenuto del provvedimento.

Sono state inoltre esaminate le questioni poste dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto nel senso che da una verifica più approfondita è emersa la effettiva sussistenza di « esigenze sopravvenute e di nuovi profili d'urgenza » che hanno indotto il Governo a riprodurre nel provvedimento in esame una disposizione interpretativa già contenuta in un decreto-legge emanato in precedenza ed abrogato dalla legge n. 449 del 1997.

Quanto alle modifiche apportate al testo originario, di esse si riferirà di seguito nel corso della illustrazione del testo licenziato dalla Commissione.

Il provvedimento in esame si compone di quattro articoli, il primo dei quali reca disposizioni in materia di sostegno al reddito.

Con il comma 1 si proroga di dodici mesi (dal 31 dicembre 1997 al 31 dicembre 1998) la possibilità, per i lavoratori licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti, di iscriversi nelle liste di mobilità, senza percepire alcuna indennità ma con diritto alla precedenza nelle assunzioni. I contributi dovuti dai datori di lavoro che eventualmente dovessero assumere tali lavoratori sono, per un periodo

massimo di 24 mesi, pari a quelli dovuti per gli apprendisti.

Il comma 2 stabilisce che i contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente possano essere stipulati da imprese artigiane con meno di sedici dipendenti e che dispongano di particolari requisiti, fino al 31 dicembre 1998.

Il comma 3 dispone la proroga per 8 mesi, a decorrere dalla data di scadenza dei 6 mesi di proroga già previsti da precedente normativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori dipendenti da imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria. Analoga disposizione riguarda i dipendenti dei consorzi agrari provinciali in servizio alla data del 15 dicembre 1997.

La Commissione ha approvato un emendamento che inserisce all'articolo 1 del provvedimento un ulteriore comma: il 3-*bis*. Con esso è data la possibilità, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di prorogare per un periodo massimo di 6 mesi i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori licenziati da aziende che abbiano dismesso rami di attività o l'abbiano cessata totalmente. La disposizione tende a garantire il reddito dei lavoratori interessati in attesa del loro riassorbimento in attività di cui è prossimo l'avvio.

Il comma 5, di natura interpretativa, chiarisce che i lavoratori già dipendenti dalle discariche autorizzate che hanno cessato l'attività per motivi di emergenza, non debbano disporre, per la percezione dell'indennità di mobilità, dei requisiti di anzianità aziendale e di età anagrafica previsti dalla legge per le generalità dei lavoratori.

Con il comma 6 è prevista la possibilità, per i giovani residenti nel Mezzogiorno, di poter svolgere attività di formazione, nell'ambito dei piani per l'inserimento professionale, anche presso imprese di regioni non ricadenti nell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) 2081/93. Ai giovani che si avvalgono di tale possibilità è concesso un contributo per vitto ed alloggio di 800.000 lire mensili, in aggiunta alla indennità prevista dalla legge n. 451 del 1994.

Il comma 7, a modifica di quanto già previsto dal decreto-legge n. 129 del 1997, stabilisce che la quota riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) 2081/93 debba essere « non inferiore al 70 per cento » delle 3.500 unità complessive da collocare in mobilità lunga tra i lavoratori messi in mobilità entro il 1998.

L'articolo 2 concerne disposizioni in materia contributiva.

Con il comma 1 si dispone che la contribuzione per il trattamento di integrazione salariale dovuta dalle imprese dell'edilizia per gli impiegati ed i quadri passi dall'attuale 5,20 per cento all'1,90 e al 2,50 per cento della retribuzione imponibile, secondo le dimensioni aziendali.

Il comma 2 stabilisce che i patronati, esonerati dalla legge dall'obbligo di corrispondere all'INPS i contributi per le prestazioni economiche di malattia, di maternità, nonché quelli relativi all'assegno per il nucleo familiare, sono tenuti ora a farlo ad iniziare dalla retribuzione corrisposta per il mese di gennaio 1998.

Il comma 3 chiarisce che determinate aziende turistiche, particolarmente quelle ubicate nelle zone montane, le quali negli anni 1994 e 1995 abbiano effettuato assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale, sono esonerate non solo dall'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali, ma anche dei premi assicurativi dovuti all'INAIL.

Il comma 4 dell'articolo 2 ha natura interpretativa. Esso precisa che resta in vigore a carico dei lavoratori postelegrafonici un contributo del 2,50 per cento per il finanziamento del Fondo di previdenza e credito per i dipendenti dello Stato. In accoglimento di una osservazione del Comitato per la legislazione la Commissione ha precisato, con l'introduzione di un emendamento, che il contributo è dovuto all'Istituto postelegrafonici.

L'articolo 3 si compone di un solo comma che dispone l'integrazione finanziaria del Fondo per l'occupazione per gli anni 1998, 1999 e 2000 rispettivamente nella misura di 976, 913 e 714 miliardi di lire.

Con l'articolo 4, infine, sono apportate modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di promozione di lavoro autonomo nel Mezzogiorno e in altre località del Paese interessate da un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Le modificazioni si riferiscono alla durata dei corsi di formazione e selezione ed alle garanzie da prestare per l'ottenimento del cosiddetto prestito d'onore.

A conclusione ritengo di poter affermare che dall'illustrazione che precede, ancorchè schematica, si possa trarre la consapevolezza che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rivestono carattere di particolare importanza anche per il fatto che la maggior parte di esse interviene su tematiche che riguardano l'intero territorio nazionale. Pertanto se ne auspica un sollecito esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Osvaldo SCRIVANI, *Relatore per la maggioranza.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 4468

a condizione che:

siano soppresse le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto, in quanto contrastanti con le regole sulla specificità e omogeneità di contenuto dei provvedimenti di urgenza;

siano esaminate le questioni poste dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto, anche alla luce dell'assunto del Governo, contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, di esigenze sopravvenute e di nuovi profili di urgenza, tenendo in particolare conto il fatto che la suddetta disposizione era già stata inserita nel decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, poi espressamente abrogato dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e viene ora sostanzialmente riprodotta in un secondo decreto emanato a breve distanza di tempo dalla citata legge abrogatrice del precedente provvedimento d'urgenza;

siano valutate e motivate specificamente la necessità e l'indifferibilità – rispetto alla disciplina vigente in tema di ammortizzatori sociali, quale si configura anche a seguito del decreto in esame – delle disposizioni interpretative recate dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene alla formulazione del testo, si fa presente l'esigenza di rendere più chiaro il significato delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto, in ordine alla definizione delle situazioni pregresse concernenti contributi eventualmente già versati dagli istituti di patronato, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto medesimo, in ordine all'esatta individuazione dell'ente destinatario del contributo ivi previsto;

si segnala inoltre – con riferimento al riordinamento e alla semplificazione della legislazione – l'opportunità di una riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare che, attraverso la decretazione d'urgenza, si proceda a continue proroghe dei trattamenti erogati mediante gli ammortizzatori sociali stessi, anche in deroga alle disposizioni in materia di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione, di cui alla legge n. 223 del 1991.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 4468

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

ritenuto che, nel quadro dell'attività di monitoraggio sull'utilizzo dei fondi indifferenziati per la copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri, è opportuno che il Governo provveda a trasmettere alla Commissione, con periodicità trimestrale, un quadro sullo stato di utilizzo del Fondo per l'occupazione (unità previsionale di base 3.1.2.2, capitoli 1176 e 6787, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), a carico del quale sono posti gli oneri derivanti dal provvedimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 4468

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 1 precisando espressamente la durata annuale dell'onere ivi previsto per la corresponsione di un'indennità aggiuntiva ai giovani del Mezzogiorno che svolgano attività in regioni diverse nell'ambito dei piani di inserimento professionale;

valuti la Commissione l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 2 nel senso di prevedere espressamente l'indicazione della decorrenza iniziale, a partire dal 1998, dell'onere ivi previsto.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

NULLA OSTA

all'ulteriore seguito dell'*iter* del disegno di legge n. 4468.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 4468

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 4468

con la seguente osservazione:

si sottolinea l'opportunità che, in sede di negoziato per il nuovo assetto dei fondi strutturali, si tenga conto anche dei problemi e delle forme con cui si realizzi il partenariato, tra le zone sviluppate e le zone non sviluppate, ai fini della formazione.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.	1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera *c),* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

All'articolo 2, al comma 4, dopo le parole: « Fondo di previdenza e credito » *sono inserite le seguenti:* « dovuto all'Istituto postelegralonici ».

All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono soppressi.

Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 16 del 21 gennaio 1998*

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attività edilizia, nonchè di definire l'operatività di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosiddetto « prestito d'onore », nonchè alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;

Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di sostegno al reddito)

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giu-

stificato motivo oggetivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 10 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: *a*) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; *b*) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *a*) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *b*), per indennnità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei

requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in regioni diverse. In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: « una quota pari al 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota non inferiore al 70 per cento ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia contributiva)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, annui, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,

n. 30, dopo le parole: « gli addebiti contributivi » sono inserite le seguenti: « e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi ».

4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ARTICOLO 3.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione)

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni varie)

1. I ricorsi di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avverso le decisioni della soppressa Commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, del citato testo unico, in materia di applicazione della tariffa dei premi INAIL, attualmente pendenti dinanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. All'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto

ai pubblici servizi di telefonia in concessione, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore; ».

3. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « durata di quattro mesi, » sono sostituite dalle seguenti: « durata massima di tre mesi, »;

b) al comma 4, lettera *b*), le parole: « con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale; » sono sostituite dalle seguenti: « con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento; ».

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1998.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
PINTO, *Ministro per le politiche agricole.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

DDL13-4468A
Lire 500